

**IMMISSIONE IN RUOLO IN TERRITORI DIVERSI DA QUELLI DI PERTINENZA
DELLE GRADUATORIE DI APPARTENENZA
("CHIAMATA VELOCE")**

Con il **decreto n. 25 dell'8 giugno 2020** il Ministero dell'Istruzione dà avvio alla procedura di Immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di appartenenza (c.d. "chiamata veloce"), prevista dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

La procedura:

- ✓ È rivolta al personale già inserito nelle graduatorie utili per le immissioni in ruolo (Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie di merito concorsuali) ma in altra Provincia o Regione rispetto a quella di inserimento delle medesime graduatorie.
- ✓ È "aggiuntiva" rispetto alle ordinarie operazioni di assunzione a tempo indeterminato.
- ✓ È utilizzata unicamente per coprire eventuali posti rimasti vacanti.

Chi può partecipare alla procedura?

Tutti i docenti **non di ruolo** inseriti nelle seguenti graduatorie:

- ✓ DDG 105/2016 Concorso ordinario scuola primaria e dell'infanzia;
- ✓ DDG 106/2016 Concorso ordinario scuola secondaria di I e II grado;
- ✓ DDG 107/2016 Concorso ordinario per i posti di sostegno;
- ✓ DDG 85/2018 Concorso straordinario docenti scuola secondaria;
- ✓ DDG 1546/2018 Concorso straordinario docenti scuola primaria e dell'infanzia;
- ✓ Graduatorie ad esaurimento di ogni ordine e grado.

Chi non può partecipare?

Sono esclusi dalla procedura i docenti già di ruolo o i docenti che saranno destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento nella regione/provincia di inserimento.

Per quali posti si partecipa?

Si partecipa al termine delle ordinarie procedure di assunzione a tempo indeterminato sui posti che eventualmente rimarranno vacanti per mancanza di aspiranti dalle rispettive graduatorie (GAE e concorsi).

Chi è inserito nelle graduatorie dei concorsi in quante regioni e province può presentare la domanda?

Per una **sola regione diversa** da quella per cui è inserito nelle attuali graduatorie di merito concorsuali. All'interno della regione può scegliere **una sola provincia, più province o tutte le province**.

Chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento in quante regioni e province può presentare la domanda?

Può scegliere:

- ✓ La **medesima regione** in cui è presente nelle graduatorie ad esaurimento, indicando **un'altra provincia, più province o tutte le restanti province** (ad esclusione ovviamente di quella in cui è attualmente inserito).

in alternativa

- ✓ Una sola regione **diversa** da quella per cui è inserito nelle attuali graduatorie ad esaurimento. All'interno della singola regione può indicare **una sola provincia, più province o tutte le province**.

I docenti inseriti nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono, comunque, una sola regione.

Per quali graduatorie?

Per ciascuna graduatoria di provenienza e per i posti di una o più province della regione scelta, diversa da quella di inserimento.

Se si concorre per più classi di concorso o tipologie di posto quante regioni si possono scegliere?

Sempre una sola regione.

Come si partecipa alla procedura?

Il Ministero metterà a disposizione un piattaforma online.

Cosa bisognerà indicare nella domanda?

La regione scelta. Bisognerà altresì indicare:

- ✓ la provincia o le province di destinazione (della stessa regione);
- ✓ i posti di interesse e le relative graduatorie di inserimento;
- ✓ l'ordine di preferenza tra le province (se si esprimono più province);
- ✓ l'ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa (se si concorre per più classi di concorso o per più tipologie di posto).

Con quale punteggio si partecipa?

Con il punteggio ed eventuali preferenze e precedenze **possedute già registrate al sistema informativo** che saranno automaticamente visualizzate e salvate nella base dati dell'istanza.

Entro quando bisognerà presentare la domanda?

Entro **5 giorni** dopo l'apertura delle funzioni.

Per quali ordini di scuola avverranno le immissioni in ruolo?

Le assunzioni riguarderanno tutte le graduatorie e tutti gli ordini e gradi di scuola.

Qual è l'ordine delle operazioni?

La disponibilità dei posti, come di consueto, è destinata per metà alle nomine in ruolo dalle graduatorie a esaurimento (GAE) e per metà al concorso. L'eventuale posto dispari sarà **assegnato ai concorsi**.

Ordine delle operazioni:

1. procedura ordinaria;
2. gli eventuali i posti residui dovranno essere attribuiti ai candidati che hanno chiesto di usufruire della "chiamata veloce" (**es. in presenza di 4 posti disponibili, 2 dovranno essere assegnati agli aspiranti inseriti nelle GAE e 2 assegnati agli aspiranti inseriti nel graduatorie di merito dei concorsi**);
3. ove residui una quota ulteriore delle GAE per assenza o insufficienza di aspiranti che hanno richiesto la "chiamata veloce", si procede all'immissione in ruolo attingendo dalle graduatorie dei concorsi o viceversa, coprendo la totalità dei posti disponibili.

Che efficacia avranno gli elenchi predisposti per tale procedura?

Cesseranno la loro efficacia al termine della procedura.

Quando avverranno le assunzioni?

Le assunzioni dovranno avvenire entro il 10 settembre dell'anno scolastico di riferimento.
(Per l'a.s. 2020/21 potranno avvenire entro il 20 settembre).

Che decorrenza avranno?

Le assunzioni a tempo indeterminato saranno con **decorrenza giuridica** a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento **ed economica dall'a.s. successivo**.

Cosa succede se una volta inoltrata la domanda non accetto la proposta in ruolo?

In caso di **rinuncia** sul posto individuato, l'aspirante decade dalle altre procedure di chiamata previste dal decreto. **Rimane invece intatta e inalterata la posizione nella/nelle graduatoria/e di provenienza**.

Inoltre non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo **scorrimento** delle posizioni dai rispettivi elenchi.

Cosa succede se accetto l'immissione in ruolo?

Si decade automaticamente dalle altre procedure di chiamata previste dal decreto.

Inoltre, l'immissione in ruolo comporta, **all'esito positivo del periodo di formazione e di prova**, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, **ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito**.

Quali vincoli ci saranno per chi accetterà l'assunzione in ruolo?

Anche a chi sarà immesso in ruolo con tale procedura (sia dalle **GAE** che dalla graduatoria di qualunque concorso) si applicherà il **comma 17-octies** dell'articolo 1 del **Decreto Scuola** che prevede l'**obbligo di permanenza di 5 anni nella scuola di titolarità**, a decorrere dall'anno scolastico **2020-2021**.

Ai sensi di tale articolo il docente, **di qualunque ordine di scuola o grado di istruzione**, assunto in ruolo **a partire dall'a.s. 2020/21**, anche solo giuridicamente, non potrà inoltrare richiesta per i **successivi 4 anni** di:

- ✓ trasferimento provinciale e/o interprovinciale;
- ✓ passaggio di cattedra e/o di ruolo provinciale e/o interprovinciale;
- ✓ assegnazione provvisoria ed utilizzazioni provinciale e/o interprovinciale.

Non è inoltre possibile accettare **eventuali supplenze per altra classe di concorso o ordine di scuola** rispetto a quello di assunzione (art. 36 CCNL 2006-09).

Il blocco quinquennale **non si applica**:

- ✓ ai docenti che risultino **soprannumerari o in esubero sulla provincia**;
- ✓ se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché la certificazione della disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.